

FAQ – Sportello Filiere produttive DM 11 maggio 2023

1. MASSIMALE REGIME 3.13 TF PER IMPRESA

I contratti di sviluppo sono costruiti ai sensi della Sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato in fase Covid.

La citata Sezione considera un ammontare di aiuto massimo pari a 10 milioni di euro. Il limite è stato anche riportato all'interno della decisione che ne autorizza la concessione (SA. 102702). Sarebbe utile capire se questo limite, applicato a livello di "undertaking" (impresa) sia da considerare a livello di:

- "Impresa unica" (quindi, il gruppo) ai sensi del regolamento de minimis (Reg. UE n. 1407/2013);
- Legal entity (quindi per ogni impresa nel gruppo);
- Progetto di investimento. Pertanto, in questo caso, ogni impresa può considerare il massimale di 10 milioni di euro applicato a ogni singolo contratto di sviluppo attivato in uno stabilimento.

Risposta: il massimale applicabile dalla sez. 3.13 è di 10 milioni in termini nominali per impresa sul regime attivato. A tal fine vale il concetto di impresa unica ai sensi del regolamento *de minimis* (Reg. UE n. 1407/2013)

2. ULTIMAZIONE ED ENTRATA IN FUNZIONE INVESTIMENTI

Il decreto 13 maggio 2023, all'articolo 4, comma 1, chiarisce che le domande di contratto di sviluppo devono avere ad oggetto la realizzazione di programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 5 del decreto 9 dicembre 2014.

La normativa relativa ai contratti di sviluppo indica che il programma di sviluppo deve essere concluso entro 36 mesi dalla data di concessione dell'aiuto (Articolo 4 del decreto 9 dicembre 2014, comma 4). Indica, inoltre, che il termine di conclusione del programma di sviluppo può essere prorogato, sulla base di una motivata richiesta dell'impresa beneficiaria, per un periodo massimo di 18 mesi, ferma restando la compatibilità del termine richiesto con eventuali vincoli relativi alle risorse finanziarie dedicate.

Il quesito che poniamo è il seguente: se un'azienda ottiene l'agevolazione a valere sul bando in oggetto per un programma di sviluppo industriale di 36 mesi e completa tale programma (realizzazione di tutti gli investimenti previsti e pagamento dei relativi costi) nell'arco temporale previsto (36 mesi), l'investimento può considerarsi concluso anche se l'impianto non entrerà in funzione subito dopo il completamento dell'investimento? Il quesito nasce dal fatto che oggetto dell'agevolazione possono essere impianti complessi per cui l'avvio della produzione richiede apposita certificazione la cui procedura di ottenimento può partire solo dopo che l'impianto è completato, ma può richiedere diversi mesi.

Risposta: per ultimazione dell'investimento si intende la data dell'ultimo titolo di spesa ammissibile alle agevolazioni (Art. 14 comma 5 del DM 9 dicembre 2014.)

L'entrata in funzione, invece, deve avvenire entro 12 mesi dalla data di ultimazione, così come indicato nella determina di concessione il cui format è disponibile sul sito <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/per-le-imprese-ammesse>

3. MANCATA REALIZZAZIONE INCREMENTO OCCUPAZIONALE

Il decreto 13 maggio 2023 relativo al bando per i contratti di sviluppo per le filiere produttive strategiche, all'articolo 6, comma 2, individua tra i criteri di punteggio per la valutazione della domanda di agevolazione l'incremento del livello occupazionale. Se l'azienda beneficiaria prevede un incremento occupazionale a seguito della realizzazione degli investimenti di un numero X di nuovi occupati, ma, nell'arco dell'anno a regime, l'incremento occupazionale risulta inferiore a quello previsto (per motivi non imputabili direttamente all'impresa beneficiaria) quali sono le possibili conseguenze? Viene ridotta proporzionalmente l'agevolazione concessa o l'azienda rischia di perdere l'intera agevolazione?

Risposta: secondo quanto previsto dall'Art. 7, comma 2 del DM 11 maggio 2023, le agevolazioni concesse sono revocate, in tutto o in parte, qualora l'impresa beneficiaria non consegua l'incremento occupazionale posto a base della formazione del punteggio relativo al criterio occupazionale. In particolare, le agevolazioni sono revocate in misura totale qualora venga riscontrata una riduzione del predetto punteggio superiore al 50% (cinquanta per cento); qualora la riduzione sia superiore al 10% (dieci per cento), le agevolazioni sono revocate in misura proporzionale alla predetta riduzione.

4. TEMPISTICHE DI VALUTAZIONE DEI PROGETTI ED INFORMATIVA ALLE IMPRESE

Con quali modalità saranno aggiornate le imprese sulle tempistiche per la valutazione dei progetti? Quali accorgimenti Invitalia e il MIMIT adotteranno per tenere aggiornate le imprese circa l'eventuale assegnazione di contributi? Lo strumento si presta a progetti complessi, e le aziende devono potersi organizzare per tempo per gestire l'attività ed avviare i pagamenti previsti nel piano di sviluppo.

Risposta: Invitalia e il MIMIT pubblicheranno innanzitutto l'ordine di valutazione delle domande sui propri rispettivi siti internet, come previsto dall'art. 4 del Decreto direttoriale 18 luglio 2023.

Le imprese che rientreranno in posizione utile ai fini della concessione delle agevolazioni saranno poi oggetto della verifica dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità previsti dal decreto 9 dicembre 2014, di cui all'articolo 9, comma 2.

In caso di esito positivo di tali verifiche l'Agenzia procederà all'approvazione del programma di sviluppo e alla concessione delle agevolazioni che dovrà intervenire, in ogni caso, entro il 31 dicembre 2023.

L'efficacia della concessione sarà comunque subordinata al completo svolgimento, con esito positivo, delle attività istruttorie disciplinate dall'art. 9, c.4 del D.M. 9 dicembre 2014, in esito alle quali l'Agenzia procederà a determinare, tra l'altro, l'esatto ammontare delle agevolazioni concedibili.

Le imprese proponenti riceveranno apposite comunicazioni in esito a tutte le fasi dell'iter agevolativo sopra descritto.

5. CONCETTO DI FILIERA E CODICI ATECO AMMISSIBILI

Richiesta di approfondimento in merito ai codici ATECO dei settori ammissibili al nuovo sportello contratti di sviluppo "Filiere produttive". In particolare, si richiedono chiarimenti su quali codici ATECO sono ammissibili per la filiera produttiva "alimentare, con riferimento alle sole attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli".

Risposta: in linea generale è l'impresa proponente a dover dimostrare la pertinenza di un programma di investimenti ad una delle filiere identificate dal DM 11 maggio 2023. L'impresa dovrà infatti fornire nell'ambito del format *Istanza per l'attuazione di Investimenti "Filiere produttive"*, un'accurata descrizione della filiera di riferimento, esplicitando per ogni fase i principali soggetti coinvolti, le sinergie produttive/commerciali, fornendo dettaglio dei maggiori clienti/fornitori direttamente interessati dalla/e impresa/e e la quota dei relativi costi/ricavi.

La rispondenza del programma ad un codice Ateco coerente con le filiere, quindi, è uno dei criteri, ma non sempre lo stesso è esaustivo. Si prenda ad esempio un'impresa che produce imballaggi per la filiera alimentare. La stessa non avrà un codice Ateco relativo al settore alimentare, bensì, a titolo esemplificativo, a quello delle industrie della carta.

Per quanto riguarda la verifica delle attività non rientranti nell'ambito della trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli", come indicato nel Bando filiere dell'11 maggio 2023 si precisa quanto segue:

L'ATECO della società non consente di dare informazioni univoche in tal senso: è necessario, infatti, accertarsi che l'output specifico alla cui produzione è rivolto il programma di investimento non rientri tra i c.d. "prodotti agricoli" elencati nell'allegato I del trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, disponibile nella sezione normativa all'indirizzo <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/normativa>.

6. CUMULO CON CREDITO IMPOSTA BENI TRANSIZIONE 4.0

Il quesito riguarda la cumulabilità delle agevolazioni previste dal DM 11 maggio 2023 – CdS Filiera con altre agevolazioni e in particolare con le agevolazioni Credito Imposta Beni Transizione 4.0. Caso pratico di riferimento:

- Soggetto beneficiario: Grande Impresa localizzata nel Nord Italia; Aliquota di agevolazione CdS pari al 15%. Progetto con costo di 20 mil euro, di cui 10 mil euro per macchinari e impianti 4.0, e 10 mil € in opere murarie, impianti di servizio, ecc.
- Per i macchinari 4.0 l'azienda intende fruire delle agevolazioni Transizione 4.0, che prevedono un'agevolazione pari rispettivamente al 20% per un importo fino a 2,5 mil euro, al 10% fino a 10 mil € e al 5% fino a 20 mil €.

Domanda: è possibile cumulare le agevolazioni CdS e Credito 4.0, e secondo quale criterio?

1° ipotesi.

Per i beni che già fruiscono delle agevolazioni Credito Beni 4.0 si deve applicare l'aliquota di agevolazioni CdS pari al 15% al costo che resta a carico dell'azienda, cioè al netto di altre agevolazioni concesse. Esempio: se si acquista un macchinario che costa 100 €, si riceve un contributo di 20€ come Credito Beni 4.0, poi si può applicare l'agevolazione CdS del 15% sul costo residuo cioè: $(100 \text{ €} - 20 \text{ €}) = 80 \times 15\% = 12 \text{ €}$. Si verifica infine che la somma delle agevolazioni non superi il costo del bene, in questo esempio: $20 \text{ €} + 12 \text{ €} = 32 \text{ €} < \text{costo del bene}$.

2° ipotesi.

Le agevolazioni possono essere cumulate sullo stesso bene, ma comunque rispettando l'aliquota massima CdS pari al 15%. Esempio: se si acquista un macchinario che costa 100 €, si riceve un contributo come Credito beni 4.0

con aliquota pari al 20% (per i beni 4.0 compresi nel primo scaglione di agevolazione fino a 2.5 mil €), pertanto in questo caso non si possono cumulare le agevolazioni.

Se si acquistano altri ulteriori macchinari 4.0 che ricadano nel secondo scaglione di agevolazione oltre i 2.5 mil € e quindi con aliquota di agevolazione pari al 10%, si potrà cumulare sul medesimo costo l'ulteriore agevolazione CdS ma solo per un'aliquota residua del 5% (cioè: 15 % - 10%).

3° ipotesi:

Le agevolazioni possono essere cumulate sullo stesso bene al lordo delle agevolazioni precedentemente ricevute, avendo come unico limite il costo del bene. Esempio: se per il macchinario acquistato che costa 100€ si riceve un credito d'imposta del 20%, si può cumulare l'agevolazione CdS del 15% sul costo del bene, ossia: $100€ \times 15\% = 15€$. Si verifica, infine, che la somma delle agevolazioni non superi il costo del bene, in questo esempio: $20€ + 15€ = 35€ <$ del costo del bene.

Risposta: ai soli fini della quantificazione delle agevolazioni concesse a valere sul Bando filiere è possibile effettuare il cumulo. Si specifica che in nessun caso l'importo totale dell'aiuto può superare il 100% dei costi ammissibili e, pertanto, eventuali benefici fiscali sommati a quelli concessi sul Contratto di Sviluppo non devono superare il costo sostenuto per l'acquisto dei beni agevolati (3° ipotesi).

7. AVVIO INVESTIMENTI – ACQUISTO TERRENO

L'impresa ha già sottoscritto un contratto preliminare condizionato con rilascio di un assegno (non incassato) a titolo di garanzia per l'acquisto futuro di un terreno. Il rogito per l'acquisto del terreno (e quindi il passaggio di proprietà) è previsto in una fase successiva. Il programma prevede investimenti per acquisto di un terreno, costruzione nuovo fabbricato sul terreno, acquisto di impianti, macchinari, attrezzature.

Tutte le altre spese del progetto (costruzione fabbricato, macchinari, impianti ecc.) avverranno successivamente alla presentazione della domanda a Invitalia.

Le spese di acquisto del terreno sono agevolabili? Se sì, esse sono agevolabili in toto oppure al netto della caparra? Oppure tutte le altre spese del progetto sono agevolabili ad eccezione dei costi per l'acquisto del terreno, considerato che il preliminare c'è già stato?

Risposta: l'acquisto del terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio del progetto ai sensi dell'art. 14, c.4 del D.M..Le spese del terreno saranno agevolabili se il preliminare stipulato non comporta anticipi di corrispettivi in conto prezzo da parte dell'acquirente. Eventuali somme versate a titolo di caparra confirmatoria, se restituite all'atto dell'acquisto definitivo, non comprometterebbero l'agevolazione dell'intero valore di acquisto.

Il preliminare stipulato non è normalmente considerato titolo definitivo. Il promissario acquirente, infatti, potrebbe non procedere alla compravendita, perdendo solo la caparra confirmatoria versata.

8. CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI

All'interno del Decreto direttoriale 18 luglio 2023 (art. 3) viene riportato l'elenco della documentazione che va allegata alla domanda, fra cui anche la proposta di contratto di sviluppo, reperibile sul sito di

Invitalia. Il documento, tuttavia, sembra fare riferimento alla disciplina generale dei contratti di sviluppo (DM del 09.12.2014 e ss.mm.ii). In particolare, per quanto riguarda la sezione B2.2 ('Condizioni di ammissibilità programmi industriali') si fa cenno a criteri quali 'Idoneità del programma a rafforzare la presenza dell'impresa sui mercati esteri o idoneità del programma di attrarre investimenti esteri' o 'la capacità del programma di sviluppo di assorbire, nell'ambito del rispettivo fabbisogno di addetti e previa verifica dei requisiti professionali, lavoratori che risultino percettori di interventi a sostegno del reddito, ovvero risultino disoccupati a seguito di procedure di licenziamento collettivo, ovvero dei lavoratori delle aziende del territorio di riferimento coinvolte da tavoli di crisi attivi presso il Ministero dello sviluppo economico', mai menzionati all'interno del Decreto Ministeriale 11 maggio 2023. Si chiede, quindi, se si debba far riferimento ai criteri contenuti nell'Istanza per l'attuazione di Investimenti "Filieri produttive" (sezione D. Elementi di valutazione ai sensi dell'art. 6, c.2, del D.M. 11 maggio 2023) o all'interno della Proposta di contratto di sviluppo.

Risposta: Si deve far riferimento ad entrambi i criteri. La Proposta di Contratto di Sviluppo deve rispettare almeno due dei requisiti previsti ai sensi dell'art. 9, c. 6 del D.M. 9.12.2014 e, contestualmente, per accedere alle risorse messe a disposizione del bando "Filieri produttive", la Proposta deve intercettare altresì i requisiti previsti dal D.M. 11 maggio 2023.

9. AGEVOLAZIONI CONCEDIBILI E REGIMI DI AIUTO

In quali casi si potrà chiedere un Contributo conto impianti ai sensi della Carta degli aiuti a finalità regionale (zone ex art. 107.3.c del TFUE) e non ai sensi della sezione 3.13 del TF? Il riferimento è alla tabella presente in sezione B dell'Istanza per l'attuazione di Investimenti "Filieri produttive".

Per investimenti localizzati nelle aree di cui l'art. 107.3 c) del TFUE, se ricorrono le condizioni previste per l'applicazione degli aiuti a finalità regionale, è possibile richiedere la maggiorazione dell'aiuto del Quadro Temporaneo dell'agevolazione ivi prevista. Per le grandi imprese tale maggiorazione è applicabile solo in caso di investimento iniziale per una nuova attività economica (nuove unità produttive o attivazione presso l'unità produttiva esistente per effetto dell'investimento di nuovi codici ateco entro la quarta cifra).

Si rimanda a quanto pubblicato nella tabella "Agevolazioni concedibili"

10. SPESE GENERALI

In che percentuale sono ammesse le Spese Generali per quanto riguarda i Progetti di sviluppo Industriale?

Risposta: le spese generali non rientrano tra quelle ammissibili per i Progetti di Sviluppo industriale ma sono ammissibili esclusivamente per quanto riguarda i Progetti di Ricerca, sviluppo sperimentale e innovazione. Per i progetti relativi alla Ricerca Industriale e lo Sviluppo sperimentale le spese sono ammissibili nel limite massimo del 50% del costo del personale.

A tal proposito consultare la guida alla rendicontazione dove sono indicate le modalità di calcolo delle medesime alla pagina <https://www.invitalia.it/cosa-facciamo/sosteniamo-grandi-investimenti/contratto-di-sviluppo/per-le-imprese-ammesse>

11. SETTORI CON LIMITAZIONI – IL CASO DELLA SIDERURGIA

Il contratto di sviluppo filiere utilizza, come base normativa comunitaria, la Sezione 3.13 del Quadro temporaneo Covid, che non prevede esclusioni in merito al settore di appartenenza delle imprese beneficiarie dell'agevolazioni. Ci si chiede se, per i citati contratti di sviluppo, valgono le esclusioni imposte dagli articoli 13 e 14 del Reg. UE n. 651/2014, che, di contro, rappresentano la base normativa comunitaria dei Contratti di sviluppo "ordinari". Ad esempio, una grande impresa siderurgica situata nel nord Italia può presentare domanda sulla misura Contratti di sviluppo "filiera produttive" per un investimento su un innovativo processo di laminazione a caldo?

Risposta: gli art. 13 e 14 del Reg. n. 651/2014 sono relativi specificatamente ai campi di applicazione e alle norme relative agli aiuti Aiuti a finalità regionale agli investimenti. L'applicazione del Sezione 3.13 del Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato non prevede tali esclusioni. Si specifica però che, qualora le società richiedano la maggiorazione per l'ubicazione degli investimenti in zone ex art. 107.3.c del TFUE, il programma deve soddisfare tutte le condizioni previste dall'art. 14 del Reg. n.651/2014, ivi compresi i campi di applicazione per esso previsti.

12. TIPOLOGIA DI PROGRAMMI AMMISSIBILI

Un'impresa il cui codice Ateco è: 46.39.20 - Commercio all'ingrosso non specializzato di prodotti alimentari, bevande e tabacco, può richiedere un Contratto di sviluppo filiere?

Risposta: i programmi aventi oggetto attività di mera commercializzazione sono esclusi dalle agevolazioni previste dal Bando "Filiera produttive" di cui al Decreto 11 maggio 2023, in quanto le stesse sono limitate a programmi di sviluppo industriale di cui all'articolo 5 del decreto 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii.

13. IMPRESE PARTECIPANTI

Cosa si intende per imprese partecipanti al Programma di Sviluppo?

Risposta: per imprese "partecipanti" s'intendono i soggetti che realizzano in qualità di proponenti o aderenti i progetti di investimento industriale o anche che partecipano, sostenendo direttamente le relative spese, ai progetti di Ricerca Sviluppo e innovazione; in entrambi i casi, pertanto, firmatari della Domanda di Contratto di Sviluppo da depositare.

Si specifica che:

- **Nel caso di soggetto che realizza progetti di investimento industriale valgono i limiti minimi di investimento stabiliti dagli art. 4 e 5 del DM 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. (Proponente 10 milioni di investimento ammissibile minimo - aderente 1,5 milioni di investimento ammissibile minimo)**
- **Nel caso di soggetto che partecipa a soli progetti di Ricerca Sviluppo o innovazione, che dev'essere necessariamente connesso ad un progetto di sviluppo industriale in virtù dell'organicità e funzionalità complessiva dell'intero Programma di Sviluppo, si evidenzia che non ci sono limiti minimi, fermo restando che il citato progetto di Ricerca Sviluppo e innovazione deve avere complessivamente almeno una spesa minima ammissibile di 1,5**

milioni di €. Al riguardo si evidenzia che la partecipazione di una società che non realizza investimenti industriali dev'essere supportata anche dalla necessità di partecipazione della medesima per l'effettivo esito dei risultati previsti a giustificazione dell'organicità e funzionalità complessiva del programma. Tale valutazione viene affidata, in sede di istruttoria, ad un esperto scientifico incaricato, appunto, a valutare la coerenza e la congruità dei costi esposti dai singoli partecipanti.

Si ricorda, infine, il rispetto del limite minimo di investimento ammissibile per l'intero Programma di Sviluppo stabilito all'art. 3 del DM 9 dicembre 2014 e ss.mm.ii. (20 milioni di euro).

14. CALCOLO ULA

Quali sono i soggetti che vanno considerati nel calcolo dell'organico espresso in ULA?

Risposta: nel calcolo dell'organico iniziale vanno considerati:

- i dipendenti a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola e legati all'impresa da forme contrattuali che prevedono il vincolo di dipendenza;
- i proprietari gestori (imprenditori individuali);
- i soci che svolgono attività regolare nell'impresa e che percepiscono un compenso per l'attività svolta diverso da quello di partecipazione agli organi amministrativi della società. Il socio che percepisce tali compensi viene considerato una ULA a meno che il contratto, che regola i rapporti tra le società e il socio stesso, specifichi una durata inferiore all'anno (in tal caso si calcola la frazione di ULA).

Il calcolo si effettua a livello mensile, considerando un mese l'attività lavorativa prestata per più di 15 giorni solari.

Non devono essere invece conteggiati:

- gli apprendisti con contratto di apprendistato e le persone con contratto di formazione o con contratto di inserimento;
- i dipendenti in cassa integrazione straordinaria;
- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione (cd "interinali");
- la durata dei congedi di maternità o parentali.

Ai fini del calcolo delle ULA i dipendenti occupati part-time sono conteggiati come frazione di ULA in misura proporzionale al rapporto tra le ore di lavoro previste dal contratto part-time e quelle fissate dal contratto collettivo di riferimento. Ad esempio, qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 36 ore settimanali e quello part-time di 18, il dipendente viene conteggiato pari a 0,5 ULA per il periodo di lavoro; qualora il contratto di riferimento preveda l'effettuazione di 40 ore settimanali e quello part-time di 28, il dipendente viene conteggiato pari a 0,7 ULA per il periodo di lavoro.